

AC 1334

Emendamento

ARTICOLO 69

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

“Articolo 69-bis. (Gestione commissariale della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia)

“1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico e delle politiche sociali, un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.

2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della Regione Lombardia nonché con operatori economici, e predispone, entro 45 giorni, un piano di interventi da realizzare.

3. Per lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati”.

Braga, Butti

---

A.C. 1334

Emendamento

ARTICOLO 7

Al comma 1, lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 188-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: «1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 600.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente in misura non inferiore al 40 per cento.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-bis. Ai fini dell'IRES e dell'IRAP i redditi imponibili delle Società dotate di personalità giuridica, aventi sede legale operativa nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, sono computati in euro sulla base del cambio di cui al comma 1.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, ai fini IRAP, anche ai redditi delle ditte individuali e delle società di persone, aventi sede legale ed operativa, ovvero unità locali operative, nel Comune di Campione d'Italia, nonché ad ogni forma di applicazione di tassazione forfettaria dell'imposta per i residenti in Campione d'Italia.»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente comma: «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione, di lavoro e assimilati, prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente euro 15.000,00.»;

d) dopo l'articolo è inserito il seguente articolo: «Art. 188-ter. Le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia sono esonerati dalla disciplina di cui al Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 relativamente agli investimenti e alle attività estere di natura patrimoniale e finanziaria detenuti in Svizzera.

Per gli interventi di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1».

Butti, Braga